



CONSORZIO DELLA RETE DEI LABORATORI
UNIVERSITARI DI INGEGNERIA SISMICA E
STRUTTURALE



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per
la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata

•

ACCORDO QUADRO

TRA

Il Consorzio ReLUIS – Rete di Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica e Strutturale – di seguito “ReLUIS” con sede presso l’Università degli Studi di Napoli, Dipartimento di Strutture per l’ingegneria e l’architettura, Via Claudio 21, 80125 Napoli (C.F.04552721211) – nella persona del Presidente, prof. ing. Edoardo Cosenza, autorizzato alla stipula del presente Accordo, ai sensi dell’art. 9 dello Statuto del Consorzio

E

IL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA, IL MOLISE, LA PUGLIA E LA BASILICATA - di seguito “Provveditorato Interregionale”, con sede centrale alla Via Marchese Campodisola 21, 80133 Napoli (C.F.: 95054920632) – nella persona del Provveditore pro *tempore*, ing. Placido Migliorino, competente alla firma del presente accordo

PREMESSO CHE

- ReLUIS, quale Centro di Competenza del Dipartimento della protezione civile, svolge attività di supporto nella gestione tecnica dell'emergenza, in particolare per quanto riguarda le valutazioni di danno e agibilità post-sismica di edifici e infrastrutture strategiche o rilevanti per le conseguenze del loro collasso, nonché alle attività connesse ai programmi di prevenzione sismica;
- ReLUIS ha tra le finalità statutarie altresì la promozione e lo sviluppo della conoscenza, anche in collaborazione con altri Centri di Competenza, ovvero coordinando altri soggetti tecnico-scientifici per la definizione, organizzazione e sviluppo di programmi di studio e di ricerca integrati a livello nazionale, con il coinvolgimento di Università, enti di ricerca e privati, nel settore dell'ingegneria sismica e strutturale; lo sviluppo di documenti prenormativi relativi a tipi strutturali non ancora considerati nelle norme e l'assistenza alla redazione di norme tecniche;
- ReLUIS ha come obiettivo anche lo svolgimento di ricerca sulla previsione, valutazione e riduzione del rischio sismico e strutturale;
- ReLUIS è componente del Servizio nazionale della protezione civile, in quanto svolge attività, servizi, studi e ricerche in ambiti disciplinari di specifica competenza, ivi compreso l'ambito del rischio sismico e strutturale utili al per-seguimento delle finalità di protezione civile;
- il Provveditorato Interregionale, tra i diversi compiti istituzionali, come da DPCM n. 190 del 23 dicembre 2020 e da successivo D.M. n. 481 del 30.11.2021, svolge anche:
 - * attività di progettazione, direzione, collaudo, su convenzione o delega da parte di altre Amministrazioni o Enti,
 - * attività tecnica di vigilanza e di supporto ad Amministrazioni, enti ed organismi in relazione alla realizzazione di opere pubbliche con fonti di finanziamento non di diretta competenza,
 - * supporto alle attività di vigilanza della direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali;

CONSIDERATO che per il conseguimento delle proprie finalità sia ReLUIS che il Provveditorato Interregionale possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici, mediante convenzioni e accordi e che per detta specifica finalità sono in corso protocolli d'intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile e il MIMS;

CONSIDERATO, altresì, che ReLUIIS già svolge attività di collaborazione scientifica con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, con il quale è stato stipulato un Accordo attuativo, in corso di registrazione;

VISTO l'art. 15 della legge 241/90 così recita: “.... *Le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.*”

TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO

ReLUIIS e il Provveditorato Interregionale, di seguito denominate anche “le Parti”,

si impegnano

nel rispetto delle specificità dei propri compiti e delle finalità istituzionali, a promuovere congiuntamente opportunità e iniziative di collaborazione, riconducibili ai naturali ambiti di rispettiva afferenza

convengono e stipulano quanto di seguito.

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro.

ART. 1 Oggetto e finalità

Le Parti intendono instaurare una generale attività di mutua collaborazione a carattere continuativo che copra uno spettro temporale pluriennale, per lo svolgimento di programmi di interesse comune e per regolamentare gli aspetti generali delle future attività da svolgere in maniera coordinata, in relazione ad attività di ricerca e sviluppo, di studio e formazione di comune interesse, precisando che il presente Accordo, per sua natura, è destinato ad essere eseguito tramite successivi accordi attuativi, finalizzati a definire, caso per caso, gli aspetti di dettaglio, coerentemente con quanto disposto al successivo art. 2.

2. Per l'ottimale attuazione della collaborazione, le Parti concordano di sviluppare le attività congiunte, avvalendosi delle competenze di eccellenza comuni, con primario e non esclusivo riferimento all'attività formativa e di supporto alla progettazione, nell'ambito dell'attività istituzionale svolta dal Provveditorato Interregionale.

3. Le Parti si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nei seguenti ambiti:
- attivazione di ogni possibile iniziativa in ordine ad attività di formazione del personale dipendente del Provveditorato Interregionale e di tirocini formativi per laureandi presso gli uffici del Provveditorato Interregionale;
 - attività di supporto, formazione e coordinamento tecnico-scientifico, adeguata allo svolgimento di specifici incarichi di gestione degli appalti o delle altre attività tecniche attinenti alla realizzazione di opere pubbliche;
 - attività di supporto e ricerca scientifica per lo sviluppo di soluzioni progettuali adeguate ed innovative;
 - attività di collaborazione ed integrazione scientifica, nel caso di interventi complessi e richiedenti l'apporto di una pluralità di competenze specialistiche;
 - consulenze tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici di interesse comune;
 - promozione di attività di diffusione di cultura scientifica e tecnologica sul territorio.

ART. 2

Accordi attuativi

1. Le modalità attuative delle predette collaborazioni saranno di volta in volta regolate da specifici atti e/o accordi attuativi nel rispetto del presente Accordo Quadro e della normativa vigente.
2. Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità con cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e dovranno far riferimento al presente atto.
3. Nel caso in cui gli atti e/o accordi attuativi riguardanti le prestazioni di servizio siano stipulati a titolo oneroso, essi dovranno essere conformi alla normativa sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D. Lgs n. 50/2016 e ss. mm. ii. .

ART. 3

Impegni di reciprocità

1. Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente Accordo Quadro, ReLUIS e il Provveditorato Interregionale si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento delle attività oggetto dell'accordo, l'accesso a specifiche banche dati, archivi,

biblioteche, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini, previsti dall'articolo 1, del rapporto collaborativo.

2. Le Parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune di iniziative di divulgazione scientifica.

ART. 4 Referenti

1. Per l'attuazione delle attività, oggetto del presente Accordo e sinteticamente riportata al precedente art. 1, i referenti e responsabili scientifici del presente Accordo sono individuati nel Prof. Ing. Edoardo Cosenza e nell'Ing. Placido Migliorino, rispettivamente per il Consorzio ReLUIS e per il I Provveditorato Interregionale.
2. Nell'ambito degli accordi attuativi scaturenti dal presente ciascuna delle Parti potrà designare uno o più referenti al fine di definire congiuntamente l'andamento dell'accordo stesso, verificando periodicamente la sua realizzazione.
3. Le comunicazioni saranno inviate agli indirizzi di posta elettronica e certificata di seguito riportate:
 - per ReLUIS: **mail reluis@unina.it - pec reluis@pec.it;**
 - per il Provveditorato Interregionale: **segrprovv.ooppna@mit.gov.it** – **oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it**

ART. 5 Oneri

1 Il presente Accordo Quadro non comporta oneri a carico delle Parti.

2. Gli eventuali oneri saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'articolo 2 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

ART. 6 Durata ed eventuale rinnovo

1. Il presente Accordo Quadro ha durata di tre anni decorrenti dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato, prima della scadenza, sulla base di un accordo scritto.

2. Non può essere prevista una proroga tacita dell'accordo, in virtù del principio di trasparenza dell'azione amministrativa che impone alle pubbliche amministrazioni di addivenire alla stipula di contratti o convenzioni tramite una manifestazione di volontà espressa.

3. Gli accordi attuativi conseguenti al presente Accordo avranno durata compatibile con quella complessiva dell'Accordo quadro salvo l'ipotesi di recesso di cui al successivo comma.

In ogni caso rimangono salvi gli effetti degli accordi attuativi perfezionati e non ancora conclusi alla scadenza dell'Accordo quadro.

ART. 7 Recesso

1. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di accordo già eseguita.

2. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora di portare a conclusione le attività in corso.

3. Le Parti potranno recedere dal presente Accordo Quadro mediante comunicazione a mezzo posta certificata da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 3 mesi.

ART. 8 Diritti di proprietà intellettuale

1. Fermo restando che le Parti sono titolari esclusive dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, eventuali risultati scaturenti dalla cooperazione resteranno di proprietà comune delle medesime, che ne disciplineranno concordemente l'uso e la divulgazione, anche ai sensi del successivo art.10.

2. In tutte le iniziative di pubblicazione e di diffusione dei risultati derivanti dalle attività di cui al presente Accordo, dovrà essere menzionata la collaborazione intercorrente tra le Parti. La proprietà intellettuale dei risultati di eventuali ricerche svolte congiuntamente dalle Parti in attuazione del presente Accordo spetta alle stesse in eguale misura.

3. Nella diffusione delle iniziative di formazione ed informazione, nell'erogazione interventi formativi e nella pubblicazione di prodotti editoriali predisposti nell'ambito del presente Accordo, è consentito l'utilizzo dei loghi delle Parti.

4. Gli atti prodotti dal Provveditorato Interregionale, a seguito delle attività oggetto del presente accordo, restano di proprietà piena ed assoluta dello stesso.

ART. 9 Riservatezza

1. Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione scambiata in esecuzione del presente accordo e conseguentemente si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto dell'Accordo.

2. Entrambe le Parti dichiarano di rispettare e far rispettare le regole contenute nei documenti sopra indicati, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovessero avvalersi nell'esecuzione del presente accordo.

ART. 10 Titolarità, trattamento e diffusione dei dati

Le Parti si impegnano al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati relativi al presente Accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal Regolamento europeo 679/2016 e dalla normativa che disciplina la trasparenza e gli Open data, e si impegnano a non farne alcun altro uso al di fuori dei propri fini istituzionali.

Il trattamento dei dati personali e delle informazioni derivanti dall'esecuzione del presente Accordo è soggetto alle disposizioni del GDPR, "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio", del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

2. Le Parti si autorizzano reciprocamente a rendere noto sui propri siti istituzionali il presente Accordo Quadro e a pubblicare, salvo diversa comunicazione, notizie riguardanti i relativi contratti attuativi.

ART. 11 Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa insorgere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo Quadro.

Nel caso in cui non sia percorribile la soluzione bonaria, per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente Accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

ART. 12

Registrazione e spese

1. Il presente Accordo Quadro viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii.
2. Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi degli artt. 4, 5, 6 e 39 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) ed è soggetto ad imposta di bollo come da tariffa allegato A – parte I articolo 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) e ss.mm. ii.
3. Le spese per l'eventuale registrazione e bollatura sono a carico della parte richiedente.

ART 13

Clausole di rinvio

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo Quadro, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Le Parti prendono visione anche dei rispettivi Codici di Comportamento adottati in ottemperanza alle disposizioni di prevenzione della corruzione di cui alla L. n. 190/2012 e pubblicati sui rispettivi siti istituzionali nella sezione Amministrazione Trasparente

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Per il Consorzio della Rete dei Laboratori Universitari
di Ingegneria Sismica e Strutturale

Il Presidente
ing. Edoardo COSENZA

Per il Provveditorato Interregionale alle OO.PP.
per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata

Il Provveditore
ing. Placido MIGLIORINO